

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BONALDI, BERGAMASCO, VERONESI,
CHIARIELLO e D'ANDREA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1969

**Adeguamento dell'indennità speciale militare all'Arma dei carabinieri, al
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo della guardia di finanza**

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo della guardia di finanza sono stati esclusi da alcuni benefici recentemente concessi ad altre categorie di dipendenti dello Stato.

Al fine di non creare disparità di trattamento economico fra i dipendenti statali è quindi doveroso adeguare agli attuali valori monetari le indennità militari speciali, istituite con il regio decreto-legge n. 2395, dell'11 novembre 1923. Dette indennità hanno avuto l'ultimo aggiornamento nel 1945 e precisamente con il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945.

Detta indennità annua è prevista nelle seguenti misure: lire 750 annue per i militari, lire 4.500 annue ai colonnelli e lire 6.000 ai generali. Attualmente la distribuzione mensile di questa indennità risulta forse più un dispendio di attività amministrativa che un reale e giusto riconoscimento alle categorie interessate.

Tale concessione fu a suo tempo istituita come un riconoscimento per una attività di servizio svolta senza limite di tempo, di

rischio e di sacrificio e per questo motivo fu considerata anche pensionabile.

La rivalutazione costituirebbe un motivo di soddisfazione alle attese degli interessati, esclusi da altri benefici e miglioramenti economici conseguiti dagli altri colleghi dipendenti statali.

La rivalutazione della indennità militare speciale costituirebbe anche motivo di tranquillità e sicurezza per quando gli interessati andranno in pensione. Infatti, poichè gli stipendi dei militari appartenenti alle forze di polizia sono anche costituiti da indennità non pensionabili, risulterebbe assai importante l'adeguamento della succitata indennità speciale che invece è considerata pensionabile.

Il contributo dato dalle forze di polizia per l'ordinato sviluppo e la difesa delle nostre istituzioni democratiche deve ascrivarsi a merito di questi dipendenti statali che purtroppo non possono far presente con particolari azioni sindacali le loro giuste aspirazioni e le loro effettive necessità.

Si propone quindi a datare dal 1° gennaio 1969 di aggiornare l'indennità militare speciale secondo il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità militare speciale, computabile agli effetti della pensione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, spettante agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1969, nelle misure di cui all'allegata tabella A.

Art. 2.

Alla relativa spesa si provvede con la riduzione del fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

| | annue lire |
|---------------------------------|------------|
| Generale | 780.000 |
| Colonnello | 720.000 |
| Tenente colonnello | 696.000 |
| Maggiore | 660.000 |
| Capitano | 624.000 |
| Tenente | 588.000 |
| Sottotenente | 552.000 |
| Maresciallo maggiore | 480.000 |
| Maresciallo capo | 444.000 |
| Maresciallo ordinario | 408.000 |
| Brigadiere | 360.000 |
| Vicebrigadiere | 324.000 |
| Appuntato | 276.000 |
| Militare | 240.000 |